

Lavoro a tempo Determinato: Contributo addizionale previsto dal comma 28 - L. 92/2012

Questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale ha ricevuto il seguente quesito:

“Nel CCNL Servizi sono previste attività stagionali esonerate dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della Legge 92/2012? (addizionale dell'1,4% dovuta per i contratti non a tempo indeterminato)”

e formula la seguente Interpretazione Contrattuale Autentica:

Testo dell'Interpretazione Contrattuale Autentica

Il Titolo XII “Lavoro a Tempo Determinato” del CCNL “Servizi” prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per attività stagionali di cui all'elenco del D.P.R. 1525/1963 eliminando, per tali assunzioni, i limiti numerici della normativa ed esonerandole dal contributo di cui al comma 28, art. 2 della Legge 92/2012.

In merito all'esonero delle ulteriori figure individuate dai Contratti Collettivi, il CCNL “Servizi” non può disporre in quanto l'art. 2, comma 29, L. 92/2012, prevede che il contributo non si applichi “per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015” alle attività “definite **dai Contratti Collettivi Nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011**”.

Il CCNL “Servizi”, essendo stato sottoscritto **il 30 ottobre 2012**, non può perciò introdurre una previsione di tali figure, con efficacia legale.

Roma, 16 marzo 2015

La Commissione Bilaterale Di Certificazione Nazionale

Rappresentante Datoriale
(Franco Ravazzolo)

Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)

Il Presidente avv. *Enrico De Gregorio*

